

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## NEWS N. 1280 DEL 06/05/2008

### Oggetto: Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - D.M. 7 aprile 2008-

**Indicate dal D.M. 7 aprile 2008, che modifica il D.M. 19 febbraio 2007, tutte le novità operative per la fruizione della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.**

Per gli interventi di riqualificazione energetica iniziati nel 2007, ma ultimati negli anni successivi, il contribuente può fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, legge 244/2007) con riferimento alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a prescindere dal termine dei lavori. Nella stessa ipotesi di lavori di durata pluriennale, inoltre, i "requisiti" di risparmio energetico da conseguire sono quelli vigenti alla data di inizio dei lavori.

Queste alcune delle principali disposizioni contenute nel **D.M. 7 aprile 2008**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.97 del 24 aprile 2008, che modifica ed integra il **D.M. 19 febbraio 2007 (All. Testo coordinato)**, attuativo della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (introdotta dall'art.1, commi 344-349, della legge 296/2006-Finanziaria 2007 e prorogata fino al 2010 dall'art.1, commi 20-24 della legge 244/2007-Finanziaria 2008).

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Gli interventi agevolati</b></li> <li><b>2. Le spese agevolabili e Misura della detrazione</b></li> <li><b>3. Gli adempimenti</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Documenti da acquisire</li> <li>3.2 Documenti da inviare</li> </ol> </li> <li><b>4. Trasferimento dell'agevolazione</b></li> </ol> |
|--|

#### 1. Gli interventi agevolati

L'art 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha individuato diverse tipologie di interventi per il risparmio energetico sulle quali si applica la detrazione del 55%.

La legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 286, della legge 244/2007), tra le principali novità introdotte nella disciplina, ha previsto inoltre l'estensione dell'agevolazione alle spese sostenute nel triennio 2008-2010, per la sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro[1].

Pertanto, ai sensi dell'art.1 del D.M. 19 febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, la detrazione si applica per i seguenti interventi:

- **riqualificazione energetica "globale"** degli edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi**, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache orizzontali** delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
- installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con **impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con **impianti con pompe di calore ad alta efficienza** e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con **impianti geotermici a bassa entalpia** e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Si ricorda, inoltre che, con il **D.M. 11 marzo 2008** (cfr. *NEWS ANCE n.1064 del 25 marzo 2008*), sono stati fissati i nuovi valori limite[2] di fabbisogno di energia primaria annuo (per interventi di riqualificazione energetica "globale") e di trasmittanza termica (per interventi sull'involucro dell'edificio), necessari per poter accedere al suddetto beneficio, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

In proposito, ai sensi del nuovo art. 11-bis del D.M. 19 febbraio 2007, i parametri di risparmio energetico da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori, pertanto:

- **per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007**, si applicano i parametri previsti

originariamente dal D.M. 19 febbraio 2007 (Allegato C per fabbisogno di energia primaria annuo, Allegato D per trasmittanza termica relativamente ad interventi su strutture opache verticali e sostituzione di finestre comprensive di infissi, Tabella 3 allegata alla legge 296/2006, come sostituita dall'art.1, comma 23, della legge 244/2007, per trasmittanza termica relativamente ad interventi su strutture opache orizzontali<sup>[3]</sup>);

- **per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008**, si applicano, invece, i parametri di cui al D.M. 11 marzo 2008, differenziati a seconda se si tratti di lavori avviati nei periodi d'imposta 2008 e 2009 ovvero di lavori avviati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.

INTERVENTI	PRESTAZIONE DA CONSEGUIRE O REQUISITI DA RISPETTARE
<b>Riqualificazione energetica ``globale``</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati nel 2007:</b> indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all' <u>Allegato C del Decreto 19 febbraio 2007</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b> indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all' <u>Allegato A del Decreto 11 marzo 2008</u> (*)</li> </ul>
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti <b>strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi</b> , delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati nel 2007:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui all' <u>Allegato D del Decreto 19 febbraio 2007</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nelle tabelle di cui all' <u>Allegato B del Decreto 11 marzo 2008</u></li> </ul>
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, riguardanti <b>strutture opache orizzontali</b> , delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati nel 2007:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui alla <u>Tabella 3 allegata alla legge 296/2006</u>, come sostituita dall'art.1, comma 23, della legge 244/2007</li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nelle tabelle di cui all' <u>Allegato B del Decreto 11 marzo 2008</u></li> </ul>
Installazione di <b>pannelli solari</b> per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita`	<p><b>Requisiti Pannelli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni</li> <li>b) Accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti almeno due anni</li> <li>c) Pannelli solari con certificazione di qualita` conforme alle norme UNI 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato (**).</li> <li>d) Installazione dell'impianto eseguita in conformita` ai manuali di installazione dei principali componenti</li> </ul> <p><b>Requisiti Pannelli in autocostruzione:</b></p> <p>In alternativa alle lettere a) e c), puo` essere prodotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificazione di qualita` del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato,</li> <li>- attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario</li> </ul>
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con <b>impianti dotati di caldaie a condensazione</b> e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione	<p><b>Requisiti Impianti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a <math>93 + 2 \log P_n</math>, dove <math>\log P_n</math> e` il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di <math>P_n</math> maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;</li> <li>b) valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.</li> </ul> <p><b>Ulteriori requisiti Impianti con potenza nominale <math>\geq 100</math> kW:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) adozione di un bruciatore di tipo modulante;</li> <li>d) regolazione climatica che agisca direttamente sul bruciatore;</li> <li>e) installazione di una pompa di tipo elettronico a giri variabili</li> </ul>
Sostituzione di impianti di climatizzazione	<b>Requisiti Pompe di calore:</b>

invernale, integrale o parziale, con **impianti con pompe di calore ad alta efficienza** o con **impianti geotermici a bassa entalpia** e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione

Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) e dell'indice di efficienza energetica (EER) di cui all' Allegato H del D.M. 19 febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008

(\*) Qualora l'intervento di riqualificazione "globale" includa la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, e' altresì necessario che questi ultimi rispettino le ulteriori condizioni stabilite dall'art.1, comma 2, del D.M. 11 marzo 2008 (cfr. NEWS ANCE 1064 del 25 marzo 2008).

(\*\*) Le UNI EN 12975 o UNI EN 12976 sono equiparate alle norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera (art.8, comma 1, lett.c, D.M. 19 febbraio 2007).

## 2. LE SPESE AGEVOLABILI E MISURA DELLA DETRAZIONE

Come noto, la detrazione del 55 % viene calcolata sulle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico.

Per i titolari di reddito d'impresa, la detrazione compete per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

In particolare, l'art. 3 del D.M. 19 febbraio 2007 indica per quali spese il contribuente può fruire del beneficio:

- ❖ Spese sostenute per interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli **elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie** (art. 3, comma 1, lett. a). Tali interventi devono essere realizzati attraverso:
  - fornitura e posa in opera di materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo interessato dall'intervento.
- ❖ Spese sostenute per interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle **finestre, comprensive degli infissi** (art. 3, comma 1, lett. b), volti pertanto a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture finestrate e dei componenti vetrati esistenti. Tali interventi devono essere realizzati attraverso:
  - fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  - integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.
- ❖ Spese sostenute per gli interventi effettuati sugli **impianti concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda** (art. 3, comma 1, lett. c). Tali interventi devono essere realizzati attraverso:
  - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la **realizzazione** a regola d'arte di **impianti solari termici** organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  - smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
  - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la **sostituzione**, a regola d'arte, di **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, nonché, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, **con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia**.

In tale caso sono ammesse al beneficio della detrazione, anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a:

  - ✓ eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
  - ✓ sistemi di trattamento dell'acqua;
  - ✓ dispositivi di controllo e regolazione;
  - ✓ sistemi di emissione.
- ❖ Spese sostenute per le **prestazioni professionali** relative a tutte le tipologie di interventi sopra citati, comprensive anche delle spese per la **redazione dell'attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica** (art. 3, comma 1, lett. d).

Si ricorda, inoltre, che per gli interventi di **riqualificazione energetica "globale"**, **non vengono individuate specifiche** spese sulle quali deve essere applicata la detrazione del 55%, ritenendosi, pertanto, agevolabili tutti gli interventi che, complessivamente, consentano di raggiungere l'indice di prestazione energetica richiesto.

Tuttavia, qualora l'intervento includa la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, e' necessario che questi ultimi rispettino le condizioni stabilite dall'art.1, comma 2, del D.M. 11 marzo 2008 (cfr. NEWS ANCE 1064 del 25 marzo 2008), o qualora si allaccino stazioni di scambio termico a reti di teleriscaldamento, si deve applicare, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.

La **detrazione** del 55% deve essere **ripartita**:

- per le spese sostenute nel 2007, obbligatoriamente in 3 quote annuali di pari importo;

- per le spese sostenute dal 2008, in un numero variabile, da 3 a 10, di quote annuali di pari importo, su scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'intervento venga **realizzato nel corso di piu' annualita' agevolate**, il contribuente puo' usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori (e, quindi, dal momento in cui e' possibile ottemperare agli adempimenti richiesti), purché attesti che l'intervento non sia ancora terminato (art.4, comma 1-*quater*, D.M. 19 febbraio 2007). In ogni caso, ai fini del computo del limite massimo di detrazione, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti (art.2, comma 3, D.M. 19 febbraio 2007). Fermo restando cio', anche alla luce di quanto disposto dall'art.9-*bis*, comma 1, de D.M. 19 febbraio 2007 (inserito dal D.M. 7 aprile 2008), si ritiene che, in presenza di lavori pluriennali, il contribuente possa comunque optare per la ripartizione della detrazione con riferimento alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta.

INTERVENTO	SPESE DETRAIBILI	VALORE MASSIMO DI DETRAZIONE
<b>Riqualificazione energetica globale</b> (art.1, c.344, legge 296/2006)	RIENTRANO TUTTE LE SPESE (COMPRESSE QUELLE DI SEGUITO ELENcate) SOSTENUTE PER INTERVENTI CHE COMPLESSIVAMENTE CONSENTANO DI OTTENERE L'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA RICHIESTO	<b>100.000 euro</b>
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti <b>strutture opache verticali</b> , strutture <b>opache orizzontali</b> (coperture e pavimenti), <b>finestre comprensive di infissi</b> (art.1, c. 345, legge 296/2006)	Interventi su <b>elementi opachi</b> costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie realizzati attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>fornitura e posa in opera di: <ol style="list-style-type: none"> <li>materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti,</li> <li>materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;</li> </ol> </li> <li>demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo interessato dall'intervento.</li> </ul> Interventi su <b>finestre, comprensive degli infissi</b> realizzati attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;</li> <li>integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.</li> </ul>	<b>60.000 euro</b>
<b>Installazione di pannelli solari</b> per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed universita' (art.1, c. 346, legge 296/2006)	Interventi su <b>impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda</b> realizzati attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento</li> </ul>	<b>60.000 euro</b>
Interventi di <b>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</b> con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza, o geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (*). (art.1, c. 347, legge 296/2006 e art.1, comma 286, legge 244/2007)	Interventi su <b>impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda</b> (art. 3, comma 1, lett. c del D.M. 19/02/2007) realizzati attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;</li> <li>fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza, o geotermici a bassa entalpia.</li> </ul> In tale caso, sono detraibili anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>eventuali interventi sulla rete di distribuzione;</li> <li>sistemi di trattamento dell'acqua;</li> <li>dispositivi di controllo e regolazione;</li> <li>sistemi di emissione</li> </ul>	<b>30.000 euro</b>

(\*) **Rientra la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Diversamente, e' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.**

### 3. GLI ADEMPIMENTI

L'attuale art.4 del D.M. 19 febbraio 2007 (risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2008) prevede alcune modifiche negli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della detrazione del 55%, sia per gli interventi avviati dal 2008, sia per quelli iniziati nel 2007 ed ultimati nei successivi periodi d'imposta agevolati.

Tra queste, si segnala che il termine per l'invio della documentazione tecnica all'ENEA è stato ampliato da 60 a 90 giorni dall'ultimazione dell'intervento (da intendersi coincidente con il "collaudo" dei lavori - cfr. R.M. 244/E/2007 e NEWS ANCE n.4073 del 12 settembre 2007).

Si ricorda, inoltre, che già la legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 24, lett. c, legge 244/2007) ha previsto una semplificazione per gli interventi realizzati a decorrere dal periodo d'imposta 2008, aventi ad oggetto la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari, per i quali non è più richiesta la certificazione/qualificazione energetica dell'edificio (art.5, comma 4-bis, D.M. 19 febbraio 2007 - cfr. anche NEWS ANCE n.614 del 20 febbraio 2008).

#### 3.1 Documenti da acquisire

I soggetti interessati al beneficio sono tenuti ad **acquisire** la seguente documentazione:

- A. **asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007);
- B. **attestato di certificazione/qualificazione energetica**, ove richiesto (art. 5 del Decreto 19 febbraio 2007);
- C. **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'**Allegato E** del Decreto 19 febbraio 2007, ovvero all'**Allegato F** dello stesso Decreto in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.

Si ricorda, inoltre, che la suddetta documentazione[4] deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, che, ai sensi del comma 6 dell'art.1 del citato Decreto 19 febbraio 2007, è «un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».

#### A. Asseverazione di un tecnico abilitato (artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007)

Questa asseverazione può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori è obbligato a redigere e presentare al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, nel caso in cui siano stati eseguiti molteplici interventi su uno stesso edificio od unità immobiliare, basta produrre anche una dichiarazione unica, in cui le informazioni richieste vengono indicate in modo complessivo (art. 4, comma 2).

INTERVENTI DA ASSEVERARE	REQUISITI DA ASSEVERARE
<p><b>Riqualificazione energetica "globale"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati nel 2007:</b> indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'<u>Allegato C del Decreto 19 febbraio 2007</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b> indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle 1 e 2 di cui all'<u>Allegato A del Decreto 11 marzo 2008 (*)</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2010:</b> indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle 3 e 4 di cui all'<u>Allegato A del Decreto 11 marzo 2008 (*)</u></li> </ul>
<p>Interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti <b>strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi</b>, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati nel 2007:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui all'<u>Allegato D del Decreto 19 febbraio 2007</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella 1 di cui all'<u>Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 (deve essere inoltre riportata stima dei valori di trasmittanza termica dei componenti prima dell'intervento)</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2010:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella 2 di cui all'<u>Allegato B del Decreto 11 marzo 2008 (deve essere inoltre riportata stima dei valori di trasmittanza termica dei componenti prima dell'intervento)</u></li> </ul>
<p><b>N. B.</b> Solo nel caso di <b>sostituzione di finestre comprensive di infissi</b>, l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita da una <b>certificazione dei produttori per tali elementi</b>, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto</p>	

<p>Interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unita' immobiliari, riguardanti <b>strutture opache orizzontali</b>, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati nel 2007:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui alla <u>Tabella 3 allegata alla legge 296/2006</u>, come sostituita dall'art.1, comma 23, della legge 244/2007</li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella 1 di cui all' <u>Allegato B del Decreto 11 marzo 2008</u></li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2010:</b> valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella 2 di cui all' <u>Allegato B del Decreto 11 marzo 2008</u></li> </ul>
<p>Installazione di <b>pannelli solari</b> per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'</p>	<p>a) Pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni  b) Accessori e componenti elettrici ed elettronici garantiti almeno due anni  c) Pannelli solari con certificazione di qualita' conforme alle norme UNI 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato(**).  d) Installazione dell'impianto eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti</p>
<p><b>N. B.</b> Nel caso di installazione di <b>pannelli solari realizzati in autocostruzione</b>, in alternativa alle lettere a) e c), puo' essere prodotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la certificazione di qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato,</li> <li>- l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.</li> </ul>	
<p>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con <b>impianti dotati di caldaie a condensazione</b> e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione(***)</p>	<p>a) installazione di generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a <math>93 + 2 \log P_n</math>, dove <math>\log P_n</math> e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di <math>P_n</math> maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;  b) installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.</p> <p><b>Ulteriori requisiti Impianti con potenza nominale <math>\geq 100</math> kW:</b></p> <p>c) adozione di un bruciatore di tipo modulante;  d) regolazione climatica che agisca direttamente sul bruciatore;  e) installazione di una pompa di tipo elettronico a giri variabili.</p>
<p><b>N.B.</b> Per <b>impianti con potenza nominale <math>\leq 100</math> kW</b> l'asseverazione puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto, che attesti il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b).</p>	
<p>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con <b>impianti con pompe di calore ad alta efficienza</b> e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione(***)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2008:</b></li> <li>a) valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) e dell'indice di efficienza energetica (EER) di cui all' <u>Allegato H del D.M. 19 febbraio 2007</u>, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, riferiti al biennio 2008-2009</li> <li>b) messa a punto e equilibratura in relazione alle portate del sistema di distribuzione</li> <li>▪ <b>Lavori iniziati dal 2010:</b></li> <li>a) valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) e dell'indice di efficienza energetica (EER) di cui all' <u>Allegato H del D.M. 19 febbraio 2007</u>, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, riferiti all'anno 2010 (oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007)</li> <li>b) messa a punto e equilibratura in relazione alle portate del sistema di distribuzione</li> </ul>
<p><b>N.B.</b> Qualora siano installate <b>pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita'</b> (inverter), i pertinenti valori di cui all' <u>Allegato H</u> devono essere <b>ridotti del 5%</b>  Per <b>impianti con potenza nominale <math>\leq 100</math> kW</b> l'asseverazione puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto, che attesti il rispetto dei requisiti</p>	
<p>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con <b>impianti geotermici a bassa entalpia</b> e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione(***)</p>	<p>Messa a punto e equilibratura in relazione alle portate del sistema di distribuzione</p>
<p><b>N.B.</b> Per <b>impianti con potenza nominale <math>\leq 100</math> kW</b> l'asseverazione puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori degli impianti geotermici a bassa entalpia, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto, che attesti il rispetto dei requisiti</p>	

(\*) Qualora l'intervento di riqualificazione ``globale`` includa la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, e` altresì` necessario che questi ultimi rispettino le ulteriori condizioni stabilite dall'art.1, comma 2, del D.M. 11 marzo 2008 (cfr. NEWS ANCE 1064 del 25 marzo 2008).

(\*\*) Le UNI EN 12975 o UNI EN 12976 sono equiparate alle norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera (art.8, comma 1, lett.c, D.M. 19 febbraio 2007).

(\*\*\*) Devono essere asseverati anche gli interventi:

- di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore
- delle trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

#### B. Attestato di certificazione/qualificazione energetica (art.5 del Decreto 19 febbraio 2007)

L'attestato di certificazione e` prodotto in osservanza delle procedure approvate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o quelle stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all'8 ottobre 2005 ove esistenti ovvero a quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 192/05 (art. 5, comma 1).

Nel caso in cui manchino le procedure sopra esposte, viene predisposto un attestato di qualificazione energetica, conformemente allo schema riportato all'Allegato A del Decreto 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato.

L'Allegato A indica infatti i dati che l'attestato di qualificazione energetica dovrà` contenere: dati generali dell'edificio, quelli relativi all'involucro edilizio ed all'impianto di riscaldamento, dati climatici e quelli relativi alle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili (se presenti), risultati della valutazione energetica e indicazioni dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche.

Tali attestati sono prodotti da un tecnico abilitato, che può` essere lo stesso che fornisce l'asseverazione di conformita`.

Ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, la **determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio**, deve essere condotta conformemente a quanto previsto all'allegato I del D.Lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica, conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così` come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.

Per gli **interventi, iniziati nel 2007 e non ancora terminati**, sull'**involucro** di edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, per quelli relativi all'**installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda e per gli interventi di sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare minore a 100 kW**, il tecnico, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio, in alternativa al calcolo secondo il D.Lgs 192/05, può` avvalersi dello schema di procedura semplificata presente all'**Allegato B** del D.M. 19 febbraio 2007.

Per gli **interventi avviati dal 2008** sull'**involucro** di edifici esistenti, sue parti o unita` immobiliari, ad **esclusione** della sostituzione di **finestre comprensive di infissi** in singole unita` immobiliari, e per gli interventi di sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** limitatamente all'installazione di impianti **aventi una potenza nominale del focolare o una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW**, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo secondo il D. Lgs 192/05, si può` applicare la metodologia di cui all'**Allegato G** del D.M. 19 febbraio 2007.

L'attestato di certificazione/qualificazione energetica, per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, non e` richiesto nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita` immobiliari e nel caso dell'installazione di pannelli solari.

#### C. Scheda informativa degli interventi realizzati

La scheda informativa, redatta da un tecnico abilitato, contiene, come riportato all'**Allegato E** del Decreto 19 febbraio 2007, i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, quelli identificativi della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l'intervento di riqualificazione energetica e per le spese professionali.

Per i soli interventi di installazione di pannelli solari e di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita` immobiliari, la scheda informativa deve essere redatta dal soggetto beneficiario della detrazione, in base allo schema di cui all'**Allegato F** del D.M. 19 febbraio 2007, che contiene i dati relativi al soggetto che ha sostenuto le spese, quelli identificativi della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, la tipologia di infissi prima e dopo l'intervento, ovvero le caratteristiche del pannello solare termico installato ed il costo sostenuto per l'intervento.

### **3.2 Documenti da inviare**

I contribuenti devono **inviare** all'ENEA, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, l'**attestato di certificazione energetica** o quello di **qualificazione energetica** (ove richiesto) e la **scheda informativa** (non deve essere, invece, inviato il documento di asseverazione), tramite il sito Internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), operativo dal 30 aprile 2008, con rilascio della ricevuta informatica (art. 4, comma 1-bis, lett.b, D.M. 19 febbraio 2007).

L'invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all'indirizzo: *ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, Via Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando nella causale il riferimento "Detrazioni fiscali - Riqualificazione energetica", e' ammesso esclusivamente nei casi in cui:

- il termine di trasmissione della documentazione scada precedentemente al 30 aprile 2008 (data a decorrere dalla quale e' disponibile il citato sito Internet);
- ovvero, qualora la complessita' dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA (art.4, comma 1-ter, D.M. 19 febbraio 2007).

Per quanto riguarda gli **interventi sulle strutture opache orizzontali eseguiti nel periodo d'imposta 2007**, in considerazione del fatto che la detrazione e' stata resa operativa dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008), con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2007, la documentazione tecnica puo' essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 (art.9-ter, D.M. 19 febbraio 2007).

In estrema sintesi la tabella seguente illustra i documenti da acquisire e quelli da inviare

	DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
<b>ASSEVERAZIONE</b>	SI	NO
<b>COPIA DELL' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA (OVE RICHIESTO)</b>	SI	SI
<b>SCHEDA INFORMATIVA</b>	SI	SI

Per quanto riguarda gli **ulteriori adempimenti**, resta ferma la necessita', per i soli soggetti non titolari di reddito d'impresa, di pagare le spese agevolate tramite bonifico bancario o postale, nonche' l'obbligo, per tutti i beneficiari della detrazione, di conservare la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione effettuati, ossia:

- il documento di asseverazione fornito dal tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio dell' attestato di qualificazione/certificazione energetica (ove richiesto) e della scheda informativa;
- le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- per i soli soggetti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario, o postale, attraverso il quale sono stati effettuati i pagamenti;
- nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- nell'ipotesi di interventi effettuati dal detentore dell'immobile (inquilino o comodatario), la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

#### 4. TRASFERIMENTO DELL' AGEVOLAZIONE

L'art.9-bis, comma 2, del Decreto 19 febbraio 2007 (inserito dal D.M. 7 aprile 2008) disciplina espressamente i casi in cui opera il trasferimento della detrazione, a seguito della cessione dell'immobile oggetto degli interventi agevolati.

Diversamente a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 36/E/2007[5], tale disposizione normativa prevede la trasferibilita' dell'agevolazione:

- in caso di trasferimento per atto tra vivi, solo nell'ipotesi in cui oggetto della cessione sia un'immobile a destinazione residenziale e acquirente sia una persona fisica. In tutti gli altri casi di trasferimento dell'edificio sul quale e' stato realizzato l'intervento, si ritiene che la detrazione continui invece a permanere in capo al soggetto cedente (es., se acquirente e' un'impresa, o societa', la detrazione rimane in capo al cedente);
- in caso di decesso dell'avente diritto, esclusivamente a favore dell'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

In tali ipotesi, l'acquirente, o l'erede, puo' comunque rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

Infine, nel caso in cui le spese siano sostenute dal detentore dell'immobile (locatario o comodatario), devono intendersi confermate le precisazioni contenute nella citata Circolare ministeriale n.36/E/2007, in base alla quale, in questa ipotesi, l'agevolazione continua a permanere in capo a tale soggetto, anche quando cessi il relativo contratto di locazione o di comodato.

1 Ai sensi dell'art.1, comma 20-21 della legge 244/2007, la detrazione e' riconosciuta anche per interventi, realizzati entro il 31 dicembre 2009, di sostituzione, intera o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalita' applicative saranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ancora in corso di emanazione.

2 In attuazione dell' art.1 comma 24, lett. a della legge 244/2007.

3 Si ricorda che la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha reso operativa, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2007, la detrazione con riferimento agli interventi riguardanti le strutture opache orizzontali, che, per un errore contenuto nella Tabella 3 della legge 296/2006, non era stata ritenuta immediatamente applicabile.

4 Ad eccezione della scheda informativa di cui all' Allegato F, relativa agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita` immobiliari e di installazione di pannelli solari, che deve essere compilata dal solo contribuente richiedente l' agevolazione.

5 Nella quale, in via generale, era stato precisato che in caso di trasferimento della proprieta` o di altro diritto reale sul fabbricato oggetto dell' intervento, il beneficio si trasmetteva comunque all' acquirente in misura pari alle quote di detrazione residue.